

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 6 maggio 2015

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente [Ivan CATALANO](#).

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

[Ivan CATALANO](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2520 recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Osserva che si tratta di una proposta di legge dal contenuto assai significativo che interviene in un ambito fondamentale per la vita economica e, più in generale, per la vita civile del nostro Paese come di tutte le economie avanzate. In tal senso essa si ricollega sia all'attività svolta dalla IX Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi sia ai lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera per l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in Internet.

Ricorda che proprio nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua audizione del 25 febbraio 2015, ha rilevato come nell'ambiente digitale si stia delineando una tendenza alla creazione di *walled garden*, cioè di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca. In altre parole, come segnala la relazione illustrativa, se i tradizionali personal computer, il mezzo principale di accesso ad Internet fino a pochi anni or sono, consentono di installare qualunque *software*, ottenuto da qualsiasi fonte, e costituiscono perciò una piattaforma di accesso che assicura all'utente la libertà di scelta, l'emergere di *smartphone* e tablet come strumento di accesso ha limitato di fatto questa possibilità, in quanto l'accesso alle applicazioni è in misura largamente prevalente, se non esclusiva, mediato da fornitori di piattaforme. Basti pensare, al riguardo, alle stringenti regole sulle caratteristiche che *software* e contenuti devono rispettare per poter essere ospitati sui cosiddetti *store* di queste piattaforme.

Fa presente che è su questo specifico aspetto che intervengono infatti le disposizioni del provvedimento. Rileva infatti che dopo le definizioni recate dall'articolo 1, l'articolo 2 interviene in

materia di qualificazione del servizio reso dagli operatori. In particolare si specifica che un servizio reso da un operatore che consente l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme della rete Internet non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico né direttamente né indirettamente come servizio di accesso alla rete Internet nel suo complesso come definita ai sensi dell'articolo 1 (né può essere denominato in modo tale da far ritenere che il servizio garantisca l'accesso alla rete Internet nel suo complesso). Evidenza che di particolare rilievo risultano le disposizioni di cui all'articolo 3 che, da un lato, stabiliscono il principio della neutralità Pag. 148 della rete, e, dall'altro lato, introducono misure per una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori.

Rileva che, con riferimento al primo aspetto, l'articolo 3 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano una definizione legislativa di neutralità della Rete, recependo in tal senso quanto previsto anche dall'articolo 3 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet predisposta dalla Commissione istituita dalla Presidente della Camera. Tale principio è stato infatti finora presente in Italia solo in via per così dire «giurisprudenziale» in particolare a seguito della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di sanzionare come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) l'omessa informazione agli utenti sull'utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l'accesso ad alcuni siti Internet e programmi *peer to peer* (decisione AGCM 18 dicembre 2008, PS540 Tele2 – Filtri di utilizzo). Il comma 1 dell'articolo 3 prevede invece che agli operatori non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi Internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete Internet. Viene fatta eccezione per i casi in cui misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso risultino necessarie, comunque per brevi periodi, per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete Internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; per preservare l'integrità e la sicurezza della rete Internet; per limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste ovvero per dare attuazione a un provvedimento legislativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.

Anche il comma 2 prevede un'integrazione al principio di neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che, fermo restando il principio della neutralità della rete, gli operatori possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utente riguardante il proprio segmento di rete di accesso.

In proposito, ricorda che il tema della neutralità della Rete è al centro della discussione in corso da parte delle istituzioni UE sul cosiddetto «pacchetto Kroes»; ricorda in particolare che il Parlamento europeo, il 3 aprile 2014, ha inteso rafforzare tale principio rispetto al testo iniziale della Commissione. Tra le altre cose il Parlamento europeo – nel sottolineare la necessità di corrispondere alla domanda degli utenti di avere servizi specializzati di qualità avanzata – ha introdotto l'obbligo per il fornitore di garantire che la capacità della rete sia sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a Internet e non sia pregiudicata la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. Richiama anche la decisione dello scorso febbraio della Federal Communications Commission USA che ha stabilito l'impossibilità per i fornitori della banda larga di bloccare o rallentare il traffico *web* ovvero di attribuire priorità previo pagamento di somme aggiuntive, in conseguenza della riclassificazione della banda larga come servizio pubblico e quindi della sua sottoposizione alle norme previste dal Communications Act.

Per quanto concerne poi l'esigenza di una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete Internet non sia consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete Internet. Il comma 4 disciplina i rapporti tra gli utenti oggetto di servizi «privilegiati» da parte di un operatore e gli altri utenti del medesimo operatore. Si prevede infatti che se il traffico proveniente Pag. 149 da un terminale di un utente

finale dei servizi di un operatore provoca un danno all'integrità della rete Internet o al servizio di un fornitore o ad un altro utente finale del medesimo operatore, l'operatore debba inviare una notifica a tale utente contenente le misure da adottare per porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. In caso di urgenza, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie e la notifica all'utente. Quando il comportamento dannoso è posto in essere dall'utente di un altro operatore si può procedere senza necessità di notifica preventiva. Il comma 5 prevede infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa stabilire appositi standard minimi di qualità del servizio che devono essere rispettati dalle imprese che li forniscono al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete Internet o l'ostacolo o il rallentamento del traffico sulla medesima rete. Osserva che sarebbe opportuno definire delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'articolo testé illustrato.

Sottolinea che anche l'articolo 4 interviene in materia di prevenzione di formazione di «sistemi chiusi» nel mondo di Internet. Si stabilisce infatti (comma 1) che gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software* proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. A tale diritto si accompagna quello di disinstallare *software* o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi. Il comma 2 specifica che i diritti individuati dal comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi da parte dei gestori della piattaforma mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

In proposito ricorda che anche l'articolo 11 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet elaborata dalla Commissione istituita dalla Presidenza della Camera affronta il tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme, in particolare stabilendo che le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.».

Ritiene le finalità perseguite dal provvedimento ampiamente condivisibili. Rileva che è di chiara evidenza che la sede migliore per l'elaborazione di una legislazione in materia sarebbe quella dell'Unione europea. Infatti, in assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, l'imposizione nel solo territorio italiano di vincoli specifici per gli operatori Internet (quale l'obbligo di garantire l'accesso a tutti i tipi di *software*, contenuti e servizi previsto dall'articolo 4) potrebbe limitare, in maniera incompatibile con il mercato unico, lo stabilimento in Italia di imprese operanti in altri Stati dell'Unione che non rispettano tali obblighi, in contrasto con il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tuttavia ritiene opportuno considerare anche che la proposta di legge in esame appare coerente con l'interpretazione del principio della libertà di concorrenza del Trattato UE costantemente data dalla Commissione europea in materia informatica, a partire dalla decisione del 2004 sul caso Microsoft per giungere al recente caso Google. Ricorda in proposito che lo scorso 15 aprile la Commissione europea, nell'ambito di un'indagine avviata fin dal 2010, ha deciso di addebitare formalmente alla società Google un presunto abuso di posizione dominante sui mercati dei servizi Pag. 150 generali di ricerca *online* nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Commissione, infatti, Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. Nella medesima giornata la Commissione europea ha inoltre formalmente avviato un'indagine *antitrust* distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android. L'indagine rivelerà se Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di un'eventuale posizione dominante nel campo dei servizi operativi, applicazioni e servizi per i dispositivi mobili intelligenti.

Conclude segnalando che la proposta di legge è coerente con la bozza della proposta della

Presidenza lettone e con la normativa olandese e slovena e rappresenterebbe un importante contributo da parte del nostro Paese per spingere ad una veloce approvazione in sede europea della proposta della Presidenza lettone per «un Continente connesso» (cosiddetto Pacchetto Kroes) il cui *iter* non risulta infatti ancora concluso: da ultimo, infatti il 4 marzo 2015 gli Stati membri hanno convenuto di dare mandato alla Presidenza lettone dell'Unione di negoziare con il Parlamento europeo esclusivamente sulle nuove norme per ridurre le tariffe di *roaming* per la telefonia mobile e salvaguardare l'accesso aperto a Internet, escludendo le restanti parti della proposta originaria. Secondo quanto concordato dagli Stati membri, il progetto di regolamento dovrà sancire il diritto degli utenti finali di accedere ai contenuti di loro scelta e distribuirli su Internet e la garanzia che le società che forniscono l'accesso a internet trattino il traffico in modo non discriminatorio.

[Ivan CATALANO](#), *presidente*, chiede chiarimenti riguardo all'articolo 3, comma 1. In particolare laddove si prevede che un operatore non possa ostacolare l'accesso ovvero rallentarlo rispetto alla velocità fornita ad un altro utente nella medesima area, chiede al presentatore della proposta di legge se si tratti di un utente del medesimo operatore ovvero di un utente di qualunque operatore di telecomunicazioni.

[Giuseppe Stefano QUINTARELLI](#) (SCpI), nel rispondere al quesito del collega Catalano, precisa che nel comma 1 dell'articolo 3 ci si intende riferire ad utenti di qualsiasi operatore di telecomunicazioni.

[Ivan CATALANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 23 giugno 2015

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente [Michele Pompeo META](#).

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che è pervenuta da parte dell'onorevole Liuzzi la richiesta di svolgere sulla proposta di legge in esame le audizioni di Google, Facebook e dell'associazione di consumatori Altroconsumo. Anche in questo caso rinvia alle decisioni che saranno assunte al riguardo dall'Ufficio di Presidenza convocato per oggi.

Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 15 settembre 2015

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente [Michele Pompeo META](#).

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio 2015 l'onorevole Coppola ha svolto la relazione introduttiva e che sono intervenuti i deputati Catalano e Quintarelli e che successivamente sono state svolte le audizioni informali che erano state programmate su richiesta del relatore e dei rappresentanti dei gruppi. Fa presente che alla società Apple Italia, impossibilitata a partecipare all'audizione, è stato richiesto di inviare una nota scritta e che Apple Italia ha risposto di non poter dar seguito neppure a questa richiesta. Nessun deputato chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 22 settembre.

La Commissione concorda.

Omissis

La seduta termina alle 14.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 4 novembre 2015

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente [Michele Pompeo META](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, che era stato fissato per il 22 settembre scorso, sono state presentate venticinque proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che l'onorevole Boccadutri ha ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.7. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) esprime parere conforme a quello del relatore, pur osservando che l'emendamento Caparini 1.5 ha soltanto carattere terminologico.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Liuzzi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e Caparini 1.5 e 1.6 (*vedi allegato 2*).

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative Pag. 143riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), come «accesso ad *internet*», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete *internet*. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale

porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non *internet*». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet*». Osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Caparini 2.1 comporta che il successivo emendamento Liuzzi 2.2 risulti precluso e che l'emendamento Caparini 2.3 risulti assorbito.

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Ivan CATALANO](#) (SCpI) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.1 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Caparini 2.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Caparini 2.1, come riformulato, non saranno posti in votazione l'emendamento Liuzzi 2.2, in quanto assorbito, e l'emendamento Caparini 2.3, in quanto precluso.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Liuzzi 3.2, 3.3 e 3.6. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Liuzzi 3.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la lettera *d*) con la seguente: «*d*) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali». Chiede l'accantonamento dell'emendamento Boccadutri 3.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 3.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica». Osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato, comporta che l'emendamento Liuzzi 3.9 risulti assorbito. Invita infine a ritirare l'emendamento Liuzzi 3.10, in quanto le finalità di tale emendamento sono assorbite dalla riformulazione che intende proporre dell'articolo aggiuntivo Caparini 4.03.

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Boccadutri 3.5, su cui formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, precisa che la propria richiesta di accantonamento dell'emendamento Boccadutri 3.5 deriva dal fatto che intende predisporre una riformulazione del suddetto emendamento.

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#), nel ribadire il parere espresso sull'emendamento Boccadutri 3.5, nel testo presentato, si riserva di valutare la nuova formulazione che sarà proposta dal relatore.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, ricorda che l'emendamento Boccadutri 3.1 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Liuzzi 3.2 e 3.3 (*vedi allegato 2*).

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Liuzzi 3.4, come riformulato (*vedi allegato 2*). Accantona quindi l'emendamento Boccadutri 3.5 e approva l'emendamento Liuzzi 3.6 (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, ricorda che l'emendamento Boccadutri 3.7 è stato ritirato.

[Vincenza BRUNO BOSSIO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Boccadutri 3.8 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Boccadutri 3.8, come riformulato, non sarà posto in votazione l'emendamento Liuzzi 3.9, in quanto assorbito.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.10.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Liuzzi 4.1 a condizione che sia riformulato nel senso che esso sostituisca non l'intero articolo 4, ma soltanto il comma 1. Osserva che le eventuali approvazioni dell'emendamento Liuzzi 4.1 comporta che il successivo emendamento Boccadutri 4.2 risulti precluso. Esprime parere contrario sull'emendamento Liuzzi 4.3. Esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Liuzzi 4.01. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caparini 4.03, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che sia aggiunto il seguente articolo: «ART. 4-*bis*. (*Sanzioni*). 1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti. 2. Le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.»

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Liuzzi 4.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pag. 145Liuzzi 4.1, come riformulato, non sarà posto in votazione l'emendamento Boccadutri 4.2, in quanto precluso.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 4.3. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Liuzzi 4.01 (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.02, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

[Ivan CATALANO](#) (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Caparini 4.03 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caparini 4.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, nel ricordare che è stato accantonato l'emendamento Boccadutri 3.5, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 24 novembre 2015

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente [Michele Pompeo META](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre scorso era stato accantonato l'emendamento Boccadutri 3.5.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 3.5 nel senso di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: «I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche *on line*, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete *internet* deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base».

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) modificando il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Boccadutri 3.5, esprime parere favorevole sul medesimo emendamento, a condizione che sia riformulato nei termini indicati dal relatore.

[Sergio BOCCADUTRI](#) (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.5 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 3.5, come riformulato (*vedi allegato 1*).

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle modifiche apportate dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 3 febbraio 2016

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente [Vincenzo GAROFALO](#). —
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2015.

Pag. 104

[Vincenzo GAROFALO](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Vincenzo GAROFALO](#), *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dall'esame degli emendamenti.

[Paolo COPPOLA](#) (PD), *relatore*, per quanto concerne i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, segnala che le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura e Attività produttive hanno espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni.

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con una condizione, con la quale si richiede di riconsiderare la formulazione del testo in esame alla luce del Regolamento dell'Unione europea 2015/2120 riguardante l'accesso a un'Internet aperta, al fine di evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge.

Al riguardo segnala che il Regolamento richiamato nel parere è stato approvato di recente, dal momento che porta la data del 25 novembre 2015, per cui risulta successivo alla predisposizione della proposta di legge. Il Regolamento affronta sia il tema dell'accesso a un'Internet aperta, sia il tema della disciplina del *roaming*, che non è oggetto della proposta di legge.

Per quanto riguarda il tema dell'accesso a un'Internet aperta, il Regolamento, da un lato, lo affronta in una prospettiva più ampia, dall'altro, non interviene sugli aspetti specifici che sono oggetto della proposta di legge in esame. Ciò risulta in modo evidente da un dettagliato testo a fronte tra la proposta di legge e il Regolamento, predisposto dagli uffici, che invita i colleghi a consultare sull'applicazione GeoComm.

Fa presente di aver predisposto, per accogliere la condizione contenuta nel parere della

Commissione Politiche dell'Unione europea, alcuni emendamenti che sono finalizzati a esplicitare il coordinamento tra il testo in esame e il Regolamento dell'Unione europea (*vedi allegato I*).

Si tratta pertanto di emendamenti di carattere formale, che non modificano il contenuto delle disposizioni della proposta di legge già esaminate dalla Commissione. Segnala, in particolare, che con l'emendamento 4-ter.100 si propone di integrare le disposizioni sanzionatorie già contenute nel testo della proposta di legge che è stato trasmesso per il parere, al fine di prevedere anche la sanzione per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento n. 2015/2120. L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento affida infatti agli Stati membri il compito di stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli del Regolamento recanti le misure per l'accesso a un'Internet aperta.

Preannuncia, in ultimo, la propria intenzione, una volta concluso l'esame degli emendamenti, di chiedere alla Presidenza il trasferimento alla sede legislativa del testo in esame, verificando la sussistenza delle condizioni previste.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) ritiene condivisibile la condizione posta nel parere reso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti volti al suo recepimento.

[Vincenzo GAROFALO](#), *presidente*, avverte che in data 1° febbraio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Sibia ed altri C. 3514 recante Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la diminuzione del divario digitale e altre disposizioni per la diffusione dell'accesso gratuito e aperto alla rete *internet* mediante connessioni a banda larga e ultralarga. Per quanto nel titolo si faccia riferimento all'accesso Pag. 105 aperto alla rete *internet*, il contenuto della proposta ha ad oggetto contributi per le infrastrutture a banda larga e ultralarga. Ritiene pertanto che non ci siano le condizioni per procedere all'abbinamento. Rileva quindi che, in assenza di un rappresentante del Ministero competente, che esprima il proprio parere sugli emendamenti del relatore, non ritiene opportuno procedere alla votazione degli emendamenti stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 10 febbraio 2016

XVII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente [Michele Pompeo META](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Coppola, ha presentato quattro emendamenti volti al recepimento della condizione posta nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il sottosegretario [Antonello GIACOMELLI](#) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4-ter.100 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4-ter.100 del Relatore *(vedi allegato)*.

[Michele Pompeo META](#), *presidente*, avverte altresì che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà richiesto alla Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Fa presente che la Presidenza provvederà pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.